



**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO
STATUTO C.U.S.I.**

Approvato dal Consiglio Federale in data 10 novembre 2018

TITOLO I

Natura del CUSI e finalità del Regolamento

Art. 1 - Della natura del CUSI

1. Il Centro Universitario Sportivo Italiano - CUSI - è una Federazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche, con personalità giuridica e non, a carattere nazionale rivolta all'organizzazione dello sport universitario italiano per il raggiungimento delle finalità sancite dalle norme statutarie, utilizzando i mezzi previsti dal medesimo statuto.

Art. 2 - Delle finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento determina le norme di attuazione dello statuto della Federazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 770 del 30 aprile 1968 (con cui è stata, altresì, riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente) e modificato con D.P.R. n. 331 del 18/3/1985, con D.P.R. n. 3170 del 26/10/91 e con Decreto del Prefetto di Roma del 9 settembre 2002, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000.
2. Il CUSI, per il perseguimento delle finalità istituzionali definite dallo statuto, può creare al proprio interno adeguate strutture, anche con la partecipazione di esperti estranei alla Federazione stessa.

TITOLO II

Federati

Art. 3 - Dei Centri Universitari Sportivi

1. I Centri Universitari Sportivi (CUS) sono costituiti e perseguono le finalità loro assegnate nel rispetto dei principi dello Statuto del CUSI, del CONI, delle FSN nonché delle leggi vigenti, a norma degli artt. 7, 8, 9 e 10 dello statuto.
2. Ciascun CUS definisce nel proprio statuto e nei regolamenti di cui può dotarsi le modalità di svolgimento delle proprie attività, fermi restando gli organi, le funzioni e le finalità sancite dallo statuto del CUSI e dal presente Regolamento.
3. Per la costituzione di un nuovo CUS, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, c. 3 dello Statuto, il Consiglio Federale può nominare un dirigente promotore.

Art. 4 - Dell'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) del CUS

1. L'assemblea dei soci del CUS ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dallo statuto del CUSI (art. 12) ed è convocata - per la parte ordinaria - almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale del CUSI e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso da inviare all'Università e da pubblicare sull'albo del CUS e su un quotidiano locale, almeno 15 gg. prima della data stabilita. Le citate modalità di pubblicazione possono essere sostituite da lettere o e-mail trasmesse a tutti i soci. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un'ora.
2. L'assemblea de soci elettiva quadriennale deve svolgersi almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale elettiva.
3. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo del CUS che fissa l'o.d.g. e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo statuto del CUSI. La Commissione Verifica Poteri è previamente nominata dal Consiglio Direttivo del CUS.
4. I CUS comunicano alla Segreteria Generale del CUSI - almeno 15 gg. prima dell'effettuazione - il giorno, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea dei soci. Il Presidente del C.U.S.I. potrà provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, alla designazione di un rappresentante federale che riferirà al Consiglio Federale sui lavori assembleari.
5. Dopo l'Assemblea, i CUS trasmettono al CUSI o consegnano in sede di Assemblea Federale alla Commissione Verifica Poteri, a pena inammissibilità della loro partecipazione all'Assemblea stessa:
 - a) copia del Bilancio Consuntivo, della Relazione Finanziaria (Nota Integrativa), della Relazione Tecnico-Morale del Presidente accompagnata dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il processo verbale dell'Assemblea e, in concomitanza dell'Assemblea Federale elettiva, i risultati delle elezioni degli organi sociali;

- c) l'elenco aggiornato dei Soci CUS.
6. L'assemblea straordinaria dei soci è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 12 ter, comma 1 dello statuto, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 ter, comma 2 dello statuto.

Art. 5 - Dei partecipanti all'Assemblea dei soci

1. All'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del CUS al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.
3. Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell'anno non può partecipare all'assemblea ordinaria annuale, anche qualora provvedesse a sanare la morosità; il diritto di partecipare all'assemblea sarà acquisito per quelle successive.
4. I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

Art. 6 - Delle candidature a cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell'Assemblea Federale elettiva quadriennale.
2. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate da soci in regola per iscritto alla segreteria CUS, e devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci e non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
4. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può presentare una sola candidatura. In caso contrario, le sue candidature saranno tutte annullate.
5. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal C.D. fra i soci anziani esterni al Consiglio; nel caso di non accettazione della candidatura il candidato potrà ricorrere al C.D. del CUS per un riesame; la decisione del C.D. è inappellabile.

Art. 7 - Del Presidente del CUS

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea del CUS fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CUS e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, secondo i bilanci ed i programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura la rappresentanza e l'Amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:
 - a) convoca, di norma, le riunioni del Consiglio e le presiede;
 - b) mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;
 - c) può adottare le decisioni a carattere d'urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva; gli impegni di spesa non possono comunque eccedere le disponibilità di bilancio;
 - d) ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possano illustrare particolari argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Presidente del CUS è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del CUS.
5. Il Presidente del C.U.S. può delegare uno o più poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo, previa delibera ai sensi del successivo art. 14.

Art. 8 - Dell'elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del Consiglio Direttivo - per la parte riservata all'assemblea dei soci - avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.
2. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un ugual numero di voti.
3. I membri di competenza dell'Università, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del CUS ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo statuto del CUSI all'art. 13.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.
3. La convocazione del C.D. è disposta dal Presidente e curata dalla segreteria, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.
4. Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri eletti presenti.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all'o.d.g..

Art. 9 bis - Incompatibilità

1. È fatto divieto a tutti i componenti del Consiglio Direttivo del CUS di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 10 - Delle dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea dei soci immediatamente successiva.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà + 1 dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria dovrà essere disposta entro 30 giorni dalla decadenza degli organi.
4. L'Assemblea straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate all'art. 12 ter, comma 2, lett. b) dello statuto: gli Organi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli dimissionari.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vice-presidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni dei Consiglieri.

Art. 11 - Dei Vicepresidenti

1. Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del CUS.

Art. 12 - Del Tesoriere

1. Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del CUS, firma il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo.

Art. 13 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del CUS ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo statuto del CUSI (art. 14 - comma 4) e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

Art. 14 - Degli incarichi organizzativi presso i CUS

1. Per l'organizzazione dell'attività dei CUS i Consigli Direttivi possono affidare singole deleghe ad uno o più consiglieri, ad oggetto determinato.
2. In casi particolari, le deleghe possono essere attribuite anche a singoli soci o al personale tecnico-amministrativo.
3. Gli eventuali incarichi, rivestiti dai soci del CUS saranno comunque gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute.
4. Per l'eventuale figura del Segretario Generale ogni CUS, in piena autonomia, potrà individuare con apposito regolamento funzioni e compiti in analogia con quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento.

TITOLO III Dei Soci

Art. 15 - Dei soci dei CUS

1. I soci dei CUS si dividono:
 - a) soci effettivi;
 - b) soci anziani.
2. Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi (art. 15 dello statuto) su domanda da presentare secondo le norme stabilite di successivi artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del presente Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto superiore che siano stati tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS presso il CUSI oppure presso una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.
Il Consiglio Direttivo del CUS presso il quale viene svolta l'attività delibera sulla domanda dopo aver accertato il carattere di continuità dell'attività sportiva svolta.
3. Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani (art. 15 dello statuto) tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al CUS competente di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'Università, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi.
4. I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci possono essere ammessi nel CUS costituito presso una sede universitaria, ovvero in una delle aggregazioni previste dall'applicazione dell'art. 6 commi 3 e 4 dello Statuto CUSI.
2. La domanda di socio effettivo deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente svolge la sua attività sportiva.
3. La domanda di passaggio a socio anziano deve essere inoltrata al CUS presso il quale il richiedente è iscritto come effettivo.
4. Ai soci che, per fondati motivi (studio, lavoro etc.), trasferiscono la loro residenza in altra sede, è consentito chiedere il trasferimento presso altro CUS, che deve essere concesso con delibera dei Consigli Direttivi dei CUS interessati; tali trasferimenti devono essere comunicati al CUSI.
5. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.
6. Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del CUS o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato attivo e passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS.
7. I soci sospesi per riacquisire l'elettorato attivo e passivo, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva.
8. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.
9. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del CUS e del CUSI.

Art. 17 – Dell'iscrizione dei soci

1. Le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo del CUS di riferimento secondo le modalità previste da singoli regolamenti.
2. Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'Università, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea.
3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti da ogni singolo CUS, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale.
4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 18 - Dell'accettazione dei soci

1. La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del CUS competente.
2. Qualora la domanda non sia accolta, il CUS è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R.

Art. 19 - Del rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio è rinnovata annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con il versamento della quota sociale presso la segreteria del CUS competente contro rilascio di apposita ricevuta.
2. Nei casi di materiale impossibilità di recarsi presso la segreteria, il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale manifestazione di volontà per iscritto del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

Art. 20 - Dei ricorsi

1. È possibile inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 21 - Della perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per perdita dei requisiti;
 - c) per morosità;
 - d) per provvedimenti disciplinari.
2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.
3. Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.
4. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa, oltreché di quella in corso, al CUS competente secondo le modalità stabilite e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione al CUS, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 commi 3 e 4 del presente regolamento.

TITOLO IV Dei tesserati

Art. 22 - I tesserati

1. Tutti coloro che partecipano alle iniziative ed ai programmi sportivi organizzati dal CUSI, direttamente o tramite i CUS territoriali, vengono tesserati al CUSI, semprechè accettino le norme statutarie e regolamentari della Federazione Sportiva Universitaria e dei singoli CUS. A tal fine i tesserati compilano, firmando per accettazione, un modulo predisposto a cura della Segreteria del CUSI.

2. Presso il CUSI - ed i CUS per la parte di competenza - vengono istituiti specifici albi dei tesserati suddivisi in base alla sede, alle attività ed agli altri criteri che saranno ritenuti opportuni dai rispettivi Consigli.
3. I tesserati sono tenuti a pagare una quota. La quota di spettanza CUSI sarà determinata dal Consiglio Federale (art. 25, comma 2, lettera f) dello Statuto) e darà, comunque, diritto alla copertura assicurativa. La stessa terrà conto anche degli oneri inerenti le specifiche attività sportive svolte dai tesserati.
4. L'accettazione dei tesserati viene effettuata presso i CUS territorialmente competenti dall'1 settembre al 31 agosto successivo.
5. All'inizio di ogni quadriennio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello statuto, ciascun CUS elegge un rappresentante effettivo ed uno supplente dei tesserati, che parteciperà all'Assemblea Federale per l'elezione di un componente del Consiglio Federale.
6. Entro il 31 marzo ogni CUS deve procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Tesserati per l'elezione del rappresentante; la convocazione deve essere esposta all'albo del CUS o inserita nel sito web almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
7. Coloro che intendono presentare la candidatura sono tenuti a depositarla alla segreteria del CUS almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.
8. L'Assemblea dei tesserati è convocata dal Presidente del CUS previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale compete la nomina della Commissione candidature e della Commissione verifica poteri.
9. All'Assemblea dei tesserati si applicano le norme previste per l'Assemblea dei soci in quanto compatibili; l'Assemblea è presieduta dal Presidente del CUS o da un suo delegato; il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto nel Libro Verbali Assemblee e trasmesso in copia al CUSI.

TITOLO V

Degli Organi Federali

Art. 23 - Degli organi del CUSI

1. Sono organi centrali di amministrazione del CUSI: l'Assemblea Federale, il Presidente, il Consiglio Federale, la Giunta Esecutiva.
2. È organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono organi di giustizia: il Procuratore Federale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio di Appello Federale.
4. Sono strutture territoriali: i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali.
5. È struttura federale la segreteria federale retta dal Segretario Generale.

Art. 24 - Dell'Assemblea Federale del CUSI

1. L'Assemblea ordinaria elettiva si svolge ogni quadriennio per l'elezione degli organi federali, che restano in carica per l'intero periodo di quattro anni.
2. L'Assemblea Federale ordinaria del CUSI si svolge, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno e deve essere convocata, anche per e-mail, almeno 20 gg. prima della data stabilita (tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un'ora), secondo le norme sancite dallo statuto del CUSI che ne precisa le attribuzioni (artt. 19, 20 e 21).
3. Potranno partecipare all'Assemblea Federale soltanto i CUS in regola con il versamento delle quote di affiliazione dovute al CUSI e con gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5 del presente Regolamento.
4. Il CUS è rappresentato in assemblea dal Presidente o suo delegato, scelto nell'ambito del Consiglio Direttivo tramite specifica delibera.
5. Il numero dei voti spettante a ciascun CUS, secondo quanto stabilito dallo statuto del CUSI, si calcola in base alla popolazione studentesca riportata nelle tabelle presenti sul sito ufficiale del Ministero dell'Università.
6. Un CUS non può delegare per il voto il rappresentante di un altro CUS.
7. All'Assemblea Federale possono partecipare i rappresentanti dei tesserati eletti in seno ai CUS ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto.
8. In apertura di assemblea il Presidente del CUSI dirige i lavori della medesima. Si procede alla relazione della Commissione Verifica Poteri e quindi alla costituzione degli uffici dell'Assemblea: Presidente, uno o due Vicepresidenti e 2 scrutatori.

9. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale del CUSI o, in caso di assenza o impedimento, sarà eletto, dall'Assemblea, tra i delegati.
10. Il Presidente, o per esso uno dei due Vicepresidenti, dirige i lavori dell'Assemblea secondo la prassi parlamentare democratica.
11. Al fine di rendere più spedito il corso della discussione, di norma, un delegato non può prendere la parola più di due volte per ogni argomento trattato e gli interventi sono limitati, nel tempo, a 5 minuti.
12. I delegati prendono la parola nell'ordine di successione risultante dalla lista degli iscritti a parlare tenuta a cura del Segretario dell'Assemblea in base alle singole richieste.
13. Il Presidente dell'Assemblea ha i poteri di disciplinare i lavori assembleari, ivi compreso la facoltà di togliere la parola in caso di abuso. Resta in pregiudicato il diritto dei delegati che rappresentino almeno il 30% dei voti presenti in Assemblea di richiedere il voto di fiducia nei confronti del Presidente. La votazione sul voto di fiducia ha priorità sulla trattazione di qualsiasi altro argomento.
14. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano; si procede per appello nominale qualora venga ritenuto opportuno dalla Presidenza o richiesto da un numero di delegati rappresentanti nel loro complesso almeno 40 voti.
15. Si vota per scheda segreta nel caso di elezioni o qualora venga richiesto dalla maggioranza semplice dei votanti presenti o ritenuto opportuno dalla Presidenza.
16. Le elezioni degli Organi Federali avvengono in cinque tempi:
 - a) si procede all'elezione del Presidente;
 - b) si procede all'elezione dei 5 membri del Consiglio Federale rappresentanti particolari gruppi di CUS di cui all'art. 24, comma 1 dello Statuto;
 - c) si procede all'elezione degli altri membri del Consiglio Federale di competenza dell'Assemblea secondo il sistema uninominale con la partecipazione di tutti i voti rappresentati all'Assemblea;
 - d) si procede alla elezione di un membro del Consiglio Federale designato dai Rappresentanti dei Tesserati dei CUS;
 - e) si procede alla elezione separata del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di due membri effettivi e due supplenti.
17. Per le modifiche statutarie è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria che deve essere indetta e costituita a norma degli artt. 19, 20 e 22 dello statuto sociale.
18. L'assemblea straordinaria può essere convocata contemporaneamente a quella ordinaria ma deve avere priorità nello svolgimento. Le eventuali modifiche di statuto saranno di immediata applicazione.
19. Il testo delle modifiche statutarie proposte dovrà pervenire alla Segreteria Generale del CUSI almeno 15 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria e sarà reso noto, unitamente all'o.d.g., ai Centri Universitari Sportivi con un preavviso di 10 gg..

Art. 25 - Del Presidente del CUSI

1. Il Presidente del CUSI viene eletto dall'Assemblea Federale con votazione segreta ed esercita le funzioni previste dall'art. 23 dello statuto.
2. Al Presidente in particolare compete:
 - a) la rappresentanza e l'amministrazione dell'Ente con la collaborazione dei membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Federale, nonché del Segretario Generale e del Direttore Amministrativo;
 - b) la firma relativa ai conti correnti nei quali sono depositati i fondi del CUSI;
 - c) la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà del CUSI.
3. Il Presidente, inoltre, provvede, con la collaborazione dei membri della Giunta Esecutiva:
 - a) a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva con l'assistenza del Segretario Generale e del Direttore Amministrativo;
 - b) ad adottare provvedimenti d'urgenza, anche di carattere amministrativo, in tutti i casi in cui ne ravveda l'indifferibilità, con particolare riferimento alla composizione delle rappresentative nazionali e relative sostituzioni; all'eventuale uso di autovetture; alle spese che rivestono carattere di indifferibilità fino ad un massimo di Euro 15.000,00 (euroquindicimila) ed a tutto quanto comunque necessario per il buon funzionamento dell'Ente;

- c) all'ordinazione di materiali e servizi ed all'eventuale stipula delle relative convenzioni, nonché all'assegnazione di incarichi, anche retribuiti, in applicazione delle delibere adottate dagli organi competenti;
 - d) agire e resistere in giudizio nominando legali ed arbitri nell'interesse dell'Ente.
4. Tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed i relativi mandati di spesa adottati dal Presidente con caratteri dell'indifferibilità ed urgenza saranno sottoposti a ratifica nella riunione di Consiglio Federale immediatamente successiva.
 5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Federale decade. Il Vice Presidente Vicario assume la presidenza del Consiglio Federale per l'ordinaria amministrazione e provvede, entro 10 giorni dalle dimissioni o dall'impedimento, a convocare l'Assemblea Federale elettiva. Detta assemblea dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 26 - Del Consiglio Federale del CUSI

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente del CUSI e da 17 Consiglieri eletti tra i soci dei CUS, di cui 1 scelto tra i soci raggruppati intorno ai CUS dell'Italia nord occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Lombardia), 1 tra i soci raggruppati intorno ai CUS dell'Italia nord orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna), 1 tra i soci raggruppati intorno ai CUS dell'Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio), 1 tra i soci raggruppati intorno ai CUS dell'Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria), 1 tra i soci raggruppati intorno ai CUS dell'Italia insulare (Sicilia - Sardegna) ed 1 eletto tra i rappresentanti dei tesserati.
2. Il Consiglio Federale è convocato almeno 4 volte l'anno dal Presidente del CUSI, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 6 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 10 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno 5 giorni prima, anche a mezzo telegramma, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando siano presenti almeno 10 dei suoi membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente Vicario e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza, si procederà a nuova elezione in sostituzione dei membri cessati nella prima assemblea utile. Gli eletti rimarranno in carica fino al termine del mandato quadriennale dell'intero Consiglio.
5. Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Federale si intenderà decaduto. In tale ipotesi, l'Assemblea Federale deve essere convocata di urgenza e, comunque, entro il termine di 30 gg. dal verificarsi della decadenza, e svolgersi entro i 30 gg. successivi, a cura del Presidente, che può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento in cui viene effettuata la nomina del nuovo Consiglio Federale.
6. Il Consiglio Federale è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
7. Tra l'altro, sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) la nomina fra i suoi componenti di 2 Vicepresidenti, indicando il Vicepresidente Vicario e di 4 componenti la Giunta Esecutiva;
 - b) l'elaborazione dei programmi di attività agonistica e promozionale a favore dei tesserati, secondo l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
 - c) l'amministrazione del patrimonio del CUSI;
 - d) l'approvazione del Bilancio di Previsione;
 - e) la predisposizione del Bilancio Consuntivo e la ratifica della Relazione Tecnico-Morale del Presidente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
 - f) l'adozione di tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - g) l'emanazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - h) la nomina di delegati a convegni e congressi nazionali ed internazionali e di rappresentanti presso Enti;

- i) le azioni di coordinamento e di vigilanza sui CUS locali, intese al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
 - l) il controllo di conformità degli Statuti e dei regolamenti dei singoli CUS alle norme statutarie e regolamentari del CUSI;
 - m) la convocazione dell'Assemblea Federale stabilendo l'o.d.g.;
 - n) la nomina di uno o più Commissari nel caso di irregolare funzionamento o gravi violazioni statutarie, da parte dei CUS propri federati, determinandone poteri e durata nelle funzioni;
 - o) la nomina dei Delegati Regionali;
 - p) la nomina dei Delegati Provinciali rappresentati dai Presidenti dei CUS operanti nella provincia; in caso di presenza di più CUS all'interno della stessa provincia, il Delegato sarà scelto dal Consiglio Federale tra i Presidenti dei medesimi CUS;
 - q) la nomina dei rappresentanti CUSI di cui alla Legge 28.06.77 n. 394, lett. b);
 - r) la nomina della Commissione Verifica Poteri;
 - s) la determinazione delle quote di affiliazione e della quota tesserati che i singoli C.U.S. dovranno versare al C.U.S.I. a titolo di contributo annuale, da portare a ratifica da parte dell'Assemblea Federale.
8. Il Consiglio Federale può delegare le proprie attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge, alla Giunta Esecutiva o al Presidente, fissando i limiti della delega.
 9. Il Consiglio Federale può dotarsi di Comitati permanenti o gruppi di lavoro tematici su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.
 10. Per l'organizzazione delle attività del CUSI il Consiglio Federale può affidare gli incarichi che ritiene opportuni a membri dello stesso C.F., ovvero a soci dei CUS.
 11. Il Consiglio Federale può delegare al Collegio dei Probiviri l'interpretazione ed applicazione di norme statutarie e regolamentari del CUSI e dei CUS affiliati ovvero di richiedere pareri in relazione ad eventuali conflitti e/o contenziosi ai sensi dell'art. 29 ter, comma 5 dello Statuto.

Art. 27 - Della Giunta Esecutiva del CUSI

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale tra i suoi membri; è convocata, dal Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei caso di urgenza, almeno il giorno prima, anche a mezzo telegramma, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
2. La Giunta Esecutiva si intende regolarmente costituita quando siano presenti almeno 3 dei suoi membri, oltre il Presidente o, in sua assenza, 1 Vicepresidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Sono di competenza della Giunta Esecutiva: l'esecuzione dei provvedimenti disposti dal Consiglio Federale, le deliberazioni di carattere urgente che dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Federale nella prima riunione utile, nonché le materie di cui alle attribuzioni espressamente delegate dal Consiglio Federale.
4. Ai membri della Giunta Esecutiva possono essere affidati, su deliberazione del Consiglio Federale, particolari incarichi esecutivi che non contrastino con le disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 28 - Dei Vicepresidenti del CUSI

1. Tra i Vicepresidenti il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, provvede a nominare il Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.
2. I Vicepresidenti svolgono compiti espressamente delegati dal Consiglio Federale e collaborano con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività del CUSI.

Art. 29 - Del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale assume le proprie funzioni, su designazione del Presidente del CUSI, previa delibera del Consiglio Federale che, fatte salve le norme che regolano la materia, ne determina anche le prerogative ed il contratto di lavoro.
2. Al Segretario Generale, nell'assolvimento delle funzioni istituzionali, compete:
 - a) coordinare l'attività di tutto il personale del CUSI per il raggiungimento dei fini statutarî;

- b) curare la stesura dei processi verbali delle sedute di tutti gli Organi Centrali del CUSI e la loro trascrizione e raccolta; i processi verbali debbono essere sottoposti al Presidente entro 15 gg. dalla riunione cui si riferiscono ed, inoltre, devono essere trascritti nei relativi libri entro 15 gg. dalla loro ratifica da parte degli Organi competenti;
- c) assistere il Presidente, da cui dipende funzionalmente, nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e curare tutte le conseguenti pratiche;
- d) collaborare col Presidente e con eventuali incaricati nella rappresentanza e nell'organizzazione dell'attività dell'Ente;
- e) curare la tenuta dei libri sociali;
- f) collaborare con il Direttore Amministrativo per la tenuta dei libri contabili;
- g) curare, controllare e smistare la corrispondenza in arrivo ed in partenza; controllare la tenuta del libro protocollo;
- h) proporre al Presidente l'effettuazione degli interventi di manutenzione della Sede e dei beni sociali;
- i) gestire il fondo piccole spese di € 2.500 reintegrabili di volta in volta;
- l) curare la verifica periodica del carico di lavoro riferito ad ogni singolo dipendente, adottando tutte le iniziative necessarie nei confronti del personale per superare difficoltà o carenze di funzionamento, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento, le iniziative per il trasferimento ad altri compiti;
- m) vigilare sull'orario di servizio del personale;
- n) tenere i rapporti con le segreterie dei CUS;
- o) vigilare sulle domande di iscrizione dei tesserati.

Art. 30 - Del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo viene designato dal Consiglio Federale, anche tra i suoi componenti. In tal caso non percepisce una retribuzione ma soltanto il rimborso delle spese sostenute.
2. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva del CUSI, fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutti i chiarimenti necessari, si avvale, per il tramite del Segretario Generale, della collaborazione del personale CUSI per il disbrigo delle pratiche di sua competenza; qualora sia di nomina esterna non ha diritto a voto.
3. Il Direttore Amministrativo provvede:
 - a) al controllo ed all'aggiornamento della contabilità;
 - b) alla tenuta dei libri contabili in collaborazione con il Segretario Generale secondo le norme vigenti;
 - c) alla predisposizione delle delibere di spesa nonché delle proposte di variazione di bilancio da sottoporre agli Organi deliberanti;
 - d) alla predisposizione mensile degli stati di avanzamento del bilancio, con specifica indicazione delle somme spese, di quelle impegnate e di quelle disponibili;
 - e) alla predisposizione annuale della Relazione Finanziaria relativa al Bilancio Consuntivo da sottoporre all'attenzione del Consiglio Federale per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Federale;
 - f) alla predisposizione del bilancio consolidato.

Art. 31 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Composizione, attribuzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei Conti sono sancite dallo statuto del CUSI (art. 28).
2. Il Presidente convoca e presiede il Collegio e può, inoltre, autorizzare ispezioni di membri del Collegio sull'amministrazione del CUSI ogni volta che lo ritenga opportuno.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera secondo le indicazioni stabilite dal Codice Civile; ad esso compete anche il controllo contabile.

Art. 32 - Degli Organi di Giustizia Sportiva

1. La composizione, le attribuzioni e le competenze degli Organi di Giustizia Sportiva sono regolate dallo statuto agli artt. 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater e dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
2. In mancanza del Regolamento di Giustizia Sportiva del CUSI, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 33 – Delle candidature alle elezioni degli Organi Federali

1. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Federale devono essere presentate da soci di CUS per iscritto alla segreteria CUSI; tali candidature devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. La qualifica di socio deve essere certificata dal CUS di appartenenza.
2. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci e non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti.
3. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può presentare una sola candidatura.
4. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal Consiglio Federale fra i suoi componenti; il Consiglio Federale può nominare a far parte della Commissione anche componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; nel caso di non accettazione della candidatura il candidato potrà ricorrere al Consiglio Federale per un riesame; la decisione del Consiglio Federale è inappellabile.

Art. 34 - Della convocazione degli Organi Centrali

1. La convocazione del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente, per il tramite della Segreteria Generale, secondo le norme sancite dallo statuto.
2. La convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti è disposta dal Presidente del Collegio anche per il tramite del Segretario Generale.
3. La convocazione degli Organi collegiali di Giustizia è disposta dal relativo Presidente, per il tramite della Segreteria Generale.

Art. 35 - Delle dimissioni e della decadenza dei componenti degli Organi Centrali

1. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di socio di uno o più membri del Consiglio Federale, lo stesso verrà reintegrato in occasione della prima Assemblea Federale immediatamente successiva.
2. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, Il Presidente cura l'ordinaria amministrazione e gli adempimenti urgenti e convoca immediatamente l'Assemblea Federale Straordinaria che dovrà essere tenuta entro 30 gg. dalla decadenza, e svolgersi entro i 30 gg. successivi, ponendo all'o.d.g. l'elezione del nuovo Consiglio Federale che resterà in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario. Comunque si applica l'art. 25, comma 5 del presente Regolamento ai sensi dell'art. 2406 del Codice Civile.
3. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti questi verrà reintegrato dal membro supplente più anziano di età.

Art. 36 - Delegato Regionale Federale, Delegato Provinciale

1. Il Delegato Regionale ed il Delegato Provinciale sono strutture organizzative a livello territoriale.
2. Le procedure di costituzione ed i regolamenti di funzionamento sono deliberate dal Consiglio Federale.

TITOLO VI

Norme disciplinari - Controversie - Sanzioni

Art. 37 - Delle norme disciplinari

1. Gli affiliati del CUSI, i soci dei CUS ed i tesserati sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, alla massima correttezza delle proprie azioni ed alla perfetta osservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti, nonché alla tutela del prestigio dell'Ente.

Art. 38 - Delle controversie

1. Le controversie nell'ambito del CUSI e dei CUS sono disciplinate dall'art. 34 dello statuto federale.

Art. 39 - Delle sanzioni

1. In caso di inadempienza, sono previste le sanzioni disciplinari contenute nel Regolamento di Giustizia Sportiva;

2. I Consigli Direttivi dei CUS devono rimettere agli organi di giustizia la competenza in materia disciplinare.

Art. 40 - Del commissariamento

1. I Centri Universitari Sportivi e le strutture territoriali possono essere commissariati per:
 - a) gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti;
 - b) gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
 - c) mancato funzionamento degli organi sociali;
 - d) mancata adozione e/o approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) mancata predisposizione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Direttivo o mancata approvazione del Conto Consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci.
2. La nomina del Commissario Straordinario deve essere preceduta:
 - I) da un indagine conoscitiva disposta dal Consiglio Federale e diretta ad accertare la sussistenza delle ipotesi di inadempimento di cui al comma precedente anche previa eventuale nomina di uno o più verificatori;
 - II) da preventiva contestazione degli addebiti per le sole ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, rivolta agli organi del CUS;
 - III) dall'accertata verifica di condizioni negative che determinano il mancato funzionamento degli organi sociali del CUS.
3. Il Consiglio Federale dispone la nomina di uno o più commissari, di norma scelti tra i componenti del Consiglio Federale, con il compito di rimuovere le cause di inadempimento e/o regolarizzare la vita associativa del CUS.
4. Il Consiglio Federale fissa la durata dell'incarico commissariale in relazione all'entità delle irregolarità riscontrate, di norma non oltre sei mesi. Il Commissario o i Commissari nominati per la sostituzione di tutti gli organi ordinari hanno poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente e, rimosse le disfunzioni, devono indire tempestivamente le elezioni per il rinnovo degli organi statutari.
5. La delibera di nomina di uno o più Commissari è immediatamente esecutiva e determina il venir meno dei poteri di tutti gli organi ordinari di amministrazione fino al rinnovo delle cariche del CUS.
6. Il Commissario Straordinario può per gravi e motivate cause, acquisito il parere vincolante del Consiglio Federale, disporre la sospensione dall'elettorato attivo e passivo di uno o più soci del CUS.

Art. 41 - Della revoca delle affiliazioni al CUSI

1. Il Consiglio Federale, in caso di grave violazione delle norme statutarie, regolamentari o delle delibere federali, ovvero di gravi violazioni di legge, da parte di ciascun CUS affiliato al CUSI può revocare il rapporto di affiliazione al CUSI e promuovere la costituzione di un nuovo CUS, in conformità con l'art. 8 dello Statuto, dopo aver esperito tutte le iniziative atte al ripristino della regolarità amministrativa e federale.

Art. 42 - Delle incompatibilità

1. Le cariche di Presidente CUSI, Consigliere Federale CUSI, Revisore dei Conti CUSI nonché quella di componente degli Organi di Giustizia CUSI, sono incompatibili con gli incarichi di Delegato Regionale salvo deroghe deliberate dal Consiglio Federale e limitate nel tempo.

TITOLO VII Del Patrimonio del CUSI

Art. 43 - Forme di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio, i mezzi finanziari e le scritture contabili del CUSI sono disciplinate dagli artt. 36, 37 e 38 dello statuto federale e dal regolamento di amministrazione e contabilità vigente.

TITOLO VIII

Registri e documenti ufficiali

Art. 44 - Dei libri e documenti obbligatori

1. Di ogni seduta degli organi direttivi centrali e dei CUS locali, viene redatto apposito processo verbale.
2. I libri obbligatori, oltre quelli contabili previsti dallo specifico regolamento, sono:
 - a) libri dei processi verbali: Assemblea, Consiglio Federale, Giunta, Collegio dei Revisori dei Conti per il CUSI e Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti per i CUS;
 - b) libro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e in partenza per il CUSI e per i CUS;
 - c) libro soci per i CUS.
3. La raccolta delle decisioni degli Organi di Giustizia è tenuta presso il CUSI.
4. La raccolta delle testimonianze delle attività e dei provvedimenti, sia in campo locale che nazionale ed internazionale, è tenuta negli appositi archivi di rispettiva competenza.

Art. 45 - Degli schedari dei soci

1. Presso ciascun CUS nonché presso il CUSI sono costituiti, a cura della Segreteria, lo schedario dei soci, quello dei federati e quello dei tesserati e sono tenuti a cura del preposto anche con strumenti informatici.

Art. 46 - Dei regolamenti particolari

1. A cura del Consiglio Federale del CUSI sono redatti eventuali regolamenti particolari interessanti i vari aspetti della vita dell'Ente.
2. A cura dei Consigli Direttivi dei CUS sono redatti particolari regolamenti in armonia con le necessità e condizioni locali.
3. Tali regolamenti non debbono, comunque, essere in contrasto con le norme statutarie e con il presente Regolamento.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 47 - Di eventuali variazioni

1. Eventuali variazioni al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Federale del CUSI ed entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla data di spedizione ai CUS.
2. In ogni caso restano salvi i diritti acquisiti a norma del precedente regolamento modificato.

Art. 48 – Del marchio del C.U.S.I.

1. Il marchio CUSI regolarmente registrato, la denominazione Centro Universitario Sportivo Italiano e le denominazioni delle manifestazioni sportive universitarie locali/nazionali sono di esclusiva titolarità del CUSI.
2. Il marchio e le denominazioni, di esclusiva titolarità del CUSI, potranno essere utilizzate dai propri organismi territoriali o dai CUS affiliati regolarmente autorizzati.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma dell'art. 39, comma 1 dello Statuto CUSI.
2. È fatto obbligo ai CUS di conformarsi al presente regolamento con apposita delibera di adozione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello Statuto CUSI.